

STATUTO

**VILLA DOLCE SORRISO
IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POLINAGO MO VIA DELLE SPONDE
34

Numero REA: MO - 405588

Codice fiscale: 03643670361

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) al rep. 22662/8827

STATUTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - OGGETTO

SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita a sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463 cod. civ. e del D.L.vo 155/2006 una Società a responsabilità limitata Impresa sociale, sotto la seguente denominazione:

"VILLA DOLCE SORRISO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Art. 2 La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale di un'attività organizzata al fine della prestazione di servizi di utilità sociale realizzati nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, diretta a realizzare finalità d'interesse generale, in conformità al D.LGS.N.155 del 2006.

In particolare:

- A) la gestione di case famiglia per la terza età e lo svolgimento delle connesse attività concernenti l'assistenza socio-sanitaria, la riabilitazione e l'impiego del tempo libero delle persone anziane;
- B) la gestione di servizi assistenziali e socio-sanitari, anche di carattere innovativo, rivolti alla popolazione anziana ed ai portatori di handicap, da effettuarsi presso il rispettivo domicilio;
- C) l'organizzazione e l'effettuazione di attività occasionali di carattere culturale e ricreativo, aperte al pubblico, da eseguirsi in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, a beneficio degli anziani assistiti ed anche ai fini della raccolta di fondi da destinare per il raggiungimento delle finalità di utilità sociale.

D) la gestione di comunità alloggio rsa, la gestione di un centro diurno rivolto a persone bisognose, inoltre la società potrà svolgere tutte le attività connesse quali, gestione della lavanderia, delle mense, della ristorazione, della gestione alberghiera e affittacamere.

La società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del D.LGS. n. 155 del 2006.

La società non ha fini di lucro ed intende essere retta e regolata, oltre che dal D.LGS. n. 155 del 2006, dal codice civile e dalle leggi relative agli enti non profit.

La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze, benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

La società potrà stipulare polizze assicurative a favore di amministratori, nel rispetto dell'art. 3 comma 2 lettera A) del D.LGS. n. 155 del 2006, svolgere qualunque operazione di tipo bancario, assumere mutui, finanziamenti e prestiti in genere, anche ipotecari, per il finanziamento della gestione sociale, ed accedere in genere a qualunque forma di credito e sovvenzione; potrà ricevere e prestare fidejussioni e garanzie in genere da

parte di terzi o in favore di terzi, assumere e alienare, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in società o imprese, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia in Italia che all'estero, purché in via non prevalente ed in funzione strumentale alla realizzazione delle attività che costituiscono il proprio oggetto sociale.

Potrà compiere in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare che l'organo amministrativo ritenga necessaria o utile per la migliore realizzazione degli scopi sociali.

Sono tassativamente escluse le attività di cui al D.L. n. 143 del 3 maggio 1991 convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, alla legge 21 febbraio 1991 n. 52 e di cui ai D.LGS. 385/1993 e 58/1998, e tutte le altre attività vietate dalla legge o soggette a particolari autorizzazioni.

E' espressamente escluso che la società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

Le attività di cui sopra sono esercitate dalla società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.LGS n. 155 del 2006 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, la società potrà svolgere anche attività direttamente connesse ed accessorie a quelle istituzionali, potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Inoltre per il miglioramento e raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni sia essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre società, associazioni e/o terzi in genere.

Art. 3 - Sede - La Società ha sede nel comune di **Polinago (Mo)**.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere meri uffici amministrativi, filiali, succursali, agenzie, depositi e recapiti, comunque denominati, sia in Italia che all'estero, che non siano sedi secondarie.

L'istituzione di sedi secondarie deve essere sottoposta a decisione dei soci.

Art. 4 - La durata della società è stabilita sino al **31/12/2050** (trentuno dicembre duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - DOMICILIAZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è fissato in Euro **10.000,00** (**diecimila virgola zero zero**) diviso in quote a norma di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con il conferimento di beni immobili e mobili, di crediti, di aziende e/o rami d'azienda ed in genere di qualsiasi elemento attivo

suscettibile di valutazione economica. Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare alla società, a titolo di cauzione, il corrispondente importo in denaro.

I soci potranno altresì effettuare, in ragione delle loro quote di partecipazione al capitale della società, versamenti in conto capitale ed a fondo perduto: l'esecuzione - e l'eventuale restituzione - di tali versamenti dovrà essere deliberata con decisione unanime dei soci. L'organo amministrativo dovrà iscrivere in bilancio tali versamenti tra le poste del patrimonio netto, indicandone il titolo.

La società ha la facoltà di raccogliere presso i soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi ritenuti dall'organo amministrativo necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico. Tali eventuali finanziamenti dovranno essere considerati sempre infruttiferi, a meno che il contratto non preveda espressamente l'obbligo di corresponsione di un interesse ed il relativo tasso. I finanziamenti fruttiferi di interessi dovranno essere preventivamente approvati con decisione dei soci assunta con il voto favorevole della totalità dei soci.

La società potrà emettere strumenti di debito e la relativa competenza in materia è riservata all'organo amministrativo con decisione unanime dei suoi membri. L'emissione di titoli di debito

dovrà avvenire nel rispetto e con i limiti previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 6 - In caso di aumento del capitale sociale, le quote di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione all'ammontare della quota da loro posseduta, salvo che, per decisione dei soci assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in natura, prestazioni d'opera o servizi. In tal caso, ai soci che non hanno approvato la decisione, spetta il diritto di recesso. L'esclusione del diritto di opzione per motivi diversi dovrà essere invece decisa con il voto favorevole di tutti i soci.

L'offerta di opzione dovrà essere comunicata ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio di ciascuno di loro entro trenta giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Per l'esercizio del diritto d'opzione dovrà essere concesso ai soci un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui sopra.

In caso di richiesta di ammissione nella società da parte di estranei, l'Assemblea dei soci avrà l'obbligo di riunirsi, entro sessanta giorni dalla richiesta per deliberare sull'opportunità di aumentare il capitale sociale per consentire l'ingresso di nuovi soci. In caso di pluralità di richieste i sessanta giorni decorrono dall'ultima delle richieste di ammissione. La delibera dovrà

contenere gli eventuali motivi ostativi all'ingresso di nuovi soci, allo scopo di verificare l'assenza di motivi di discriminazione.

Art. 7 - Nel caso di riduzioni del capitale sociale, per perdite che incidano per oltre un terzo del capitale sociale stesso, può essere omesso il deposito presso la sede sociale, in previsione dell'assemblea convocata per deliberare in merito, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale, se esistente.

Art. 8 - Trasferibilità delle quote - Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi salvo il diritto di prelazione di cui al successivo Art. 9 e la necessità di gradimento di cui al successivo Art. 10.

Art. 9 - Prelazione - Ai soci è riservato il diritto di prelazione nel trasferimento delle quote.

A tal fine, i soci che intendano alienare le proprie quote, dovranno darne comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti gli altri soci, indicando il valore nominale delle quote poste in vendita, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente, il prezzo pattuito e tutte le altre condizioni essenziali del contratto. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dai soci interessati, a pena di decadenza, per l'intera quota di partecipazione offerta ed alle medesime condizioni comunicate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del singolo socio della lettera di offerta in prelazione e sempre tramite lettera

raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più di un socio, la partecipazione offerta dovrà essere acquistata dai soci interessati, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Se nessun socio eserciterà il diritto di prelazione, entro il termine stabilito, le quote potranno essere cedute liberamente a terzi alle stesse condizioni minime richieste nell'offerta di prelazione, ma entro e non oltre novanta giorni decorrenti dalla data dell'ultima ricezione, da parte degli altri soci, delle offerte. Dopo tale data il diritto di cedere liberamente a terzi si intenderà decaduto.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione, sarà inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicché gli amministratori non saranno legittimati ad iscrivere l'avente causa nel Registro delle Imprese competente e questi non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle quote acquisite in violazione di quanto previsto nel presente articolo.

Quanto sopra si applica anche in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà, di costituzione di usufrutto e/o di pegno sulle quote, nonché in ipotesi di trasferimento a titolo gratuito. A tal fine, in caso di donazione i soci che intendano donare le proprie quote, dovranno darne comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti gli altri soci, indicando il valore nominale delle quote oggetto di donazione e le

esatte generalità del donatario. Nel caso, invece, di successione per causa di morte, l'onere di inviare la comunicazione di prelazione sarà a carico degli eredi che dovranno indicare nella stessa le loro esatte generalità. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo gratuito, dovranno corrispondere un prezzo pari al valore di mercato delle quote, determinato di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, mediante il procedimento arbitrale di cui al successivo art. 30. Il prezzo così determinato sarà vincolante.

In ogni caso, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. n. 155 del 2006, è espressamente vietata qualunque forma di discriminazione nell'ammissione di nuovi soci nella società ed in caso di diniego di ammissione o di esclusione di un socio, la competenza a decidere spetta all'Assemblea dei soci riunita in forma collegiale.

Art. 10 -Gradimento - Il terzo acquirente o donatario o sottoscrittore non socio, per ottenere l'iscrizione nel libro soci ed essere legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi, deve ottenere il gradimento dell'Assemblea dei soci, che dovrà esprimersi con apposita delibera, di data anteriore a quella dell'atto di cessione della quota sociale, con esclusione della votazione dei soci in conflitto di interesse per l'operazione prospettata.

Il gradimento può essere rifiutato solo nel caso in cui l'ingresso del terzo cessionario o sottoscrittore possa risultare pregiudizievole, direttamente o indirettamente, con gli scopi

sociali e con gli interessi della società o dei soci. La delibera o l'atto scritto di rifiuto di gradimento dovrà contenere apposita ed esauriente motivazione in tal senso, allo scopo di verificare l'assenza di motivi di discriminazione.

E' richiesto il gradimento anche per la costituzione di usufrutto o di pegno.

E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica della società, in conformità a quanto previsto dal citato art. 9 del D. Lgs. N. 155 del 2006.

Art. 11 - Sono soci coloro che figurano nell'atto costitutivo e, successivamente, i soggetti ai quali saranno trasferite le quote, nel rispetto della legge e del presente statuto, previa iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese competente. Il socio all'atto della richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese competente dovrà comunicare l'indirizzo del proprio domicilio.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese competente; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. Il socio potrà comunicare anche il numero del telefax o l'indirizzo di posta elettronica, qualora intenda ricevere le comunicazioni da parte della società con tali strumenti.

Art. 12 - Recesso ed esclusione - I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso

della quota al suo valore nominale, con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel rispetto delle finalità non lucrative dell'impresa sociale e dell'Art.3 del D. Lgs. n. 155 del 2006.

Eventuali esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottate per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie. In ogni caso, in ultima istanza, in caso di esclusione la decisione finale spetta all'Assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto del secondo comma dell' Art. 9 del D. Lgs. n. 115 del 2006.

Art. 13 - Lavoro nell'impresa sociale e coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività - Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei presenti patti sociali e nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti.

Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

I lavoratori ed i soggetti destinatari dell'attività dell'impresa sociale hanno diritto di visionare il libro dei verbali delle assemblee e delle relative deliberazioni, previa istanza scritta all'Organo amministrativo il quale nel termine di venti giorni dovrà esibire il libro dei verbali al richiedente avente diritto.

I lavoratori, i volontari ed i soggetti destinatari dei servizi erogati dalla Società, sono informati periodicamente sulle attività svolte dalla stessa e sui relativi risultati.

Il loro coinvolgimento sarà espletato attraverso incontri periodici e informazioni per corrispondenza per consentire agli interessati di esercitare una possibile influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati.

In caso di destinatari di servizi dell'impresa minori di età o di soggetti svantaggiati, il coinvolgimento, l'informazione, la partecipazione e la consultazione riguarderà coloro che esercitano la potestà sui medesimi.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 14 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da parte di uno o più

amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Sono, in ogni caso, riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e la distribuzione di utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale, del sindaco unico
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci vengono, di regola, assunte con il metodo assembleare. In deroga al principio assembleare, le decisioni dei soci che riguardano l'approvazione del bilancio d'esercizio e la distribuzione di utili, la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino chiaramente l'oggetto della decisione ed il consenso espresso.

Art. 15 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia. La

convocazione dell'assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica (se il socio ha comunicato il relativo n.ro telefonico o indirizzo e-mail e lo stesso risulta iscritto presso il Registro delle Imprese competente), purché la comunicazione sia spedita al socio almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; può essere prevista, inoltre, una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita per assumere le decisioni che le vengono sottoposte.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti, ovvero almeno informati, tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, e purché nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

Art. 16 - Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci che risultano regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese competente. Ogni socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, conferendogli la rappresentanza mediante delega scritta da conservarsi a cura della società. La rappresentanza può essere conferita anche agli amministratori della società ai dipendenti della stessa ed ai sindaci, se nominati.

Art. 17 - L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che

in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti al voto.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei votanti, purché abbia votato più della metà del capitale sociale.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, per il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 18 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina di consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età tra i presenti (nel caso di nomina di più amministratori non collegiali). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Il presidente dell'assemblea dei soci fa redigere il verbale delle deliberazioni prese, con l'assistenza di un segretario scelto dal presidente stesso tra i presenti. Le decisioni dei soci assunte in deroga al principio

assembleare devono essere riportate sul libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 19 - La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci chiamati a nominare l'organo amministrativo, è amministrata da un amministratore unico oppure da più amministratori in numero compreso tra un minimo di due ed un massimo di cinque; il numero effettivo degli amministratori è determinato dai soci chiamati a provvedere alla nomina. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione; tuttavia, all'atto della nomina, i soci possono stabilire che gli amministratori agiscano – in deroga al metodo collegiale - in via congiunta, disgiunta ovvero da esercitarsi a maggioranza.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea che provvede alla nomina e sono rieleggibili. La loro durata in carica potrà essere anche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni: in tal caso l'organo amministrativo potrà essere revocato dall'assemblea in qualsiasi momento, senza alcun preavviso.

Qualora per dimissioni, morte o altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dai soci, si dovranno intendere decaduti tutti gli amministratori e si deve convocare al

più presto l'assemblea, ovvero promuovere la decisione dei soci, per la nomina.

Art. 20 – All'organo amministrativo, comunque formato, spettano tutti i più ampi ed illimitati poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed in particolare gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge riservate tassativamente alla decisione dei soci.

Art. 21 - Qualora l'organo amministrativo sia composto in forma collegiale, esso elegge al suo interno un presidente, se questo non è già stato nominato con decisione dei soci, e può eleggere, determinandone i poteri, uno o più vice presidenti, sempre che questi non siano già stati nominati dai soci. Può nominare, inoltre, un comitato esecutivo, uno o più amministratori o consiglieri delegati. Il comitato esecutivo, se eletto, viene convocato e delibera secondo le norme previste per il consiglio di amministrazione. L'organo amministrativo può nominare anche uno o più direttori generali.

Art. 22 - Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno. Si riunisce, inoltre, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Le convocazioni sono fatte dal presidente o da chi ne fa le veci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione e contenente indicazione di

luogo, data, ora e materia da trattare. Il consiglio delibera validamente anche senza formalità di convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri, nonché i sindaci, se eletti. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche per telegramma, telefax e/o posta elettronica, da inviarsi almeno un giorno prima della riunione e contenente indicazione di luogo, data, ora, materia da trattare e motivi dell'urgenza.

Art. 23 - Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità di voti la deliberazione dovrà essere sottoposta alla decisione dei soci. Le decisioni dell'organo amministrativo possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art. 24 - Il presidente del consiglio di amministrazione fa redigere il verbale delle deliberazioni prese, con l'assistenza di un segretario, anche non membro del consiglio di amministrazione, scelto dal presidente stesso. Le decisioni assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, devono essere anch'esse riportate sul libro del consiglio di amministrazione.

Art. 25 - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in ogni sede amministrativa e giudiziaria spettano:

- a) all'amministratore unico;
- b) al presidente del consiglio di amministrazione e, qualora

vengano nominati, al vice o ai vice presidenti, in via disgiunta fra loro;

c) al consigliere, o ai consiglieri, eventualmente delegati dal consiglio di amministrazione;

d) ai co-amministratori in via congiunta, disgiunta ovvero da esercitarsi a maggioranza, secondo i poteri loro attribuiti dai soci;

e) agli institori ed ai procuratori eventualmente nominati per determinati atti o categorie di atti dagli amministratori muniti di rappresentanza in conformità al presente statuto;

f) ai direttori generali, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 26 - Il compenso complessivo annuo spettante all'organo amministrativo, comunque formato, è determinato con decisione dei soci. Nel caso in cui vi sia un consiglio di amministrazione o vi siano più co-amministratori, la ripartizione degli emolumenti fra i consiglieri o i co-amministratori, qualora non sia già stata deliberata dai soci, è determinata dal consiglio stesso o dalla maggioranza dei co-amministratori.

A favore degli amministratori, i soci potranno inoltre deliberare, all'atto della nomina, il riconoscimento di una indennità di trattamento di fine mandato, da corrispondersi alla cessazione del rapporto ed il cui ammontare dovrà essere costituito accantonando annualmente la somma deliberata, utilizzando anche sistemi assicurativi o previdenziali.

Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese

sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

La carica di amministratore non è comunque incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo nei confronti della società.

Art. 27 – I soggetti che assumono le suddette cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza di procedimenti e carichi pendenti, accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale, mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 28 - Qualora sia obbligatorio ai sensi di legge, l'assemblea provvederà alla nomina di un Organo di controllo funzionante ai sensi dell'art. 2477 c.c..

L'Organo di controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 29 - Il funzionamento dell'Organo di controllo, per quanto non previsto dal presente statuto, è regolato dalla legge. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria, a norma dell'articolo 11 del D.Lgs. 155/2006, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice

civile ridotti alla metà.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Essi esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. 155/2006. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10 comma 2 del D.Lgs. 155/2006.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

TITOLO VI

BILANCIO - UTILI - FONDI DI RISERVA

Art. 30 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'impresa sociale è tenuta ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 155 del 2006, alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, ed alle conseguenti formalità rispettando le

vigenti norme di legge.

Nei casi in cui ciò è consentito dalla legge, il bilancio di esercizio potrà essere redatto in forma abbreviata, a norma dell'art. 2435 -bis cod.civ..

L'Organo Amministrativo, in conformità all'art. 10 del D.Lgs. n.115 del 2006, deve inoltre provvedere, alla fine di ogni esercizio sociale, alla redazione di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa sociale, ed alla redazione del bilancio sociale, con l'osservanza delle norme di legge e secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (attualmente le linee guida sono contenute nel D.M. emanato dal Ministero della Solidarietà sociale in data 24 gennaio 2008 e pubblicato sulla G.U. n. 86 del dì 11 aprile 2008) in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

Il bilancio d'esercizio, il suddetto documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale dell'impresa sociale e il bilancio sociale saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze, relative all'oggetto e/o alla struttura, della società lo richiedano e saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

In particolare, nel suddetto bilancio sociale redatto in conformità all'art.10 del D. Lgs. n. 155 del 2006, dovrà essere contenuta una valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi - dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni. Quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte e dalla tipologia dei beneficiari diretti e indiretti delle stesse, alla valutazione di cui sopra deve procedersi secondo modalità partecipate, che prevedano l'esplicito coinvolgimento dei beneficiari delle attività - diretti e indiretti.

In ogni caso la valutazione di cui sopra deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno prestato la propria opera presso l'impresa sociale, sia a titolo professionale sia a titolo volontario, secondo metodologie che vanno adattate alla dimensione ed alla tipologia dell'impresa stessa.

Art. 31 - Gli utili netti di ciascun esercizio sociale, previa copertura di eventuali perdite e dedotti gli accantonamenti da destinare a riserva legale nella misura prescritta dalla legge, saranno destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria, istituzionale, di quella direttamente connessa e ad incrementare il patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o

collaboratori, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzione o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, ove di questi sia possibile l'emissione, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 - Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società i soci - con il voto favorevole di tanti di essi che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale - determineranno le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori, ferma restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione non potrà essere in alcun modo distribuito ai soci, ma dovrà essere integralmente devoluto ad altro Ente non lucrativo di utilità sociale in conformità a quanto previsto dall'art. 13 comma 3° del D. Lgs. n. 155 del 2006.

In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, l'Organo amministrativo, notifica con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2 dell'art.13 del D. Lgs. n. 155 del 2006, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio (attualmente le linee guida sono contenute nel D.M. emanato dal Ministero della Solidarietà sociale in data 24 gennaio 2008 e pubblicato sulla G.U. n. 86 del dì 11 aprile 2008). L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33 - In caso di controversia tra i soci e la società, ovvero tra

gli amministratori/liquidatori/ sindaci e la società, relativa a diritti disponibili, le eventuali controversie tra i soci ovvero tra questi e la società, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero nei loro confronti, che non siano riservate dalla legge all'Autorità Giudiziaria, saranno rimesse per la loro soluzione ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità di rito entro due mesi dalla nomina ed il suo lodo sarà inappellabile.

TITOLO IX

CLAUSOLA FINALE

Art. 34 - Al presente statuto si applica la legge italiana. Per tutto quanto non espressamente ivi previsto, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste non dispongano ed in quanto compatibili, alle norme sulle società per azioni.

FIRMATO: CATERINA CONTRI - BERTOLINI PAOLO - ELENA
STADERINI NOTAIO (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 comma I del D.Lgs n.
82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese

Serramazzone, lì otto luglio duemilaquindici

Elena Staderini Notaio (FIRMA DIGITALE)